



70711799

0000148-01/02/2018-CNEL-CNEL-A

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Accordo Quadro

Tra

Sapienza Università di Roma la con sede in Roma, P.le Aldo Moro 5, C.F. 80209930587, in persona del Rettore e legale rappresentante prof. Eugenio Gaudio, nato a Cosenza il 15/09/1956, domiciliato per gli effetti del presente Accordo presso la sede di Sapienza Università di Roma (in prosieguo denominata "Università").

e

il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) con sede in Roma, Viale Lubin Davide 2, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Tiziano Treu, nato a Vicenza il 22.08.1939, domiciliato per gli effetti del presente Accordo presso la sede del CNEL.

Sapienza Università di Roma ed il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) sono di seguito congiuntamente definite per brevità anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte".

Tra le Parti si conviene e stipula quanto in appresso.

Premesso che Sapienza Università di Roma:

- è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, e che a tal fine svolge numerose e articolate funzioni nella ricerca scientifica e nella didattica, nonché nella ricerca applicata a problemi di interesse pubblico e della vita economica e sociale, come precisato nello Statuto ai principi generali contenuti nell'art. 1;
- promuove, nel rispetto nei citati principi, le sue attività nella dimensione europea e internazionale e ne promuove il trasferimento dei risultati al sistema istituzionale e sociale del Paese;
- prevede che i docenti, nel quadro della libertà di ricerca, possano partecipare a programmi di analisi e studio promossi da Istituzioni nazionali e/o internazionali, nel rispetto delle specifiche normative

Premesso che il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro):

- è un Organo di rilievo costituzionale che ha la funzione peculiare di prestare consulenza al Parlamento e al Governo nelle materie economiche e sociali;
- è un Organo di natura rappresentativa, di analisi e confronto sociale - in particolare tra le diverse Forze sociali e con esperti - e con la collaborazione delle diverse Istituzioni interessate;
- nello svolgimento dei propri compiti può avvalersi - tramite convenzioni e accordi - della collaborazione di Istituzioni pubbliche (legge 30 dicembre 1986 n. 936, art. 19), per acquisirne

elaborati e indagini, nonché per considerarne i risultati applicativi e sviluppare congiuntamente percorsi di mutua implementazione e valorizzazione, nel rispetto dei rispettivi specifici compiti, al fine acquisire elementi conosciuti e valutativi funzionali all'elaborazione delle proprie proposte.

Tutto ciò premesso e considerato tra le Parti si conviene quanto segue:

Art. 1

Oggetto

Il CNEL e l'Università intendono con il presente Accordo avviare un rapporto di collaborazione che, partendo da attività di ricerca in corso, consenta di applicare le metodologie e i modelli di analisi sviluppati in tali ambiti per promuovere indagini, misurazioni e studi finalizzati a valutare il potenziale di crescita e innovazione, nonché le aree di maggiore sviluppo e competitività per il sistema produttivo del Paese nel quadro europeo e della globalizzazione dell'economia; tali indagini e studi saranno oggetto di confronto e di discussione con le forze sociali ed esperti presenti al CNEL, al fine di concorrere al raggiungimento degli scopi istituzionali peculiari di ciascuna delle Parti secondo il principio della mutua cooperazione e valorizzazione.

Art. 2

Referente

2.1 Al fine di realizzare quanto previsto nel presente Accordo e provvedere alla sua efficace gestione, il CNEL e l'Università individuano due referenti nelle persone del Prof. Luciano Pietronero per l'Università e della Prof.ssa Annamaria Simonazzi per il CNEL.

2.2 Ai Referenti compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative dell'Accordo Quadro e di reportistica al proprio interno, nonché di costantemente monitorare l'avanzamento delle attività negoziali convenute.

2.3 Ciascuna Parte potrà in qualunque momento modificare il proprio Referente facendone comunicazione scritta all'altra Parte.

2.4. Specifici distinti Referenti potranno essere indicati ai fini dei distinti Accordi Attuativi.

Art. 3

Obblighi delle Parti

Ciascuna delle Parti coopererà avvalendosi delle proprie risorse professionali e strumentali, inclusa la disponibilità di idonei spazi, nell'ambito delle rispettive funzioni e compiti, senza ulteriori oneri economico-finanziari per le Parti stesse.

Ove, per lo sviluppo dell'attività si rendesse necessario il reperimento di specifiche risorse economiche, le Parti, nel rispetto dei rispettivi vincoli normativi e amministrativi vigenti, valuteranno congiuntamente le modalità per il loro reperimento.

Nell'ambito definito al precedente art. 2 le Parti procederanno alla stipula di appositi Accordi Attuativi aventi ad oggetto:

- a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca scientifica da espletare;
- b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- d) il personale coinvolto;

- e) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università e di quelli della Soprintendenza;
- f) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- g) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Gli Accordi Attuativi scaturenti dall'applicazione dell'accordo devono essere preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti.

Art. 4

Calendario delle attività attuative

4.1 Gli Accordi Attuativi di cui al precedente Articolo 3, saranno al più tardi stipulati entro due mesi dalla stipula del presente Accordo Quadro.

4.2 Salvo che l'una Parte ne richieda la proroga di ulteriori due mesi, qualora allo scadere del termine di cui al precedente paragrafo 4.1 non sia stato concluso alcun Accordo Attuativo, il presente Accordo Quadro si intenderà cessato ad ogni effetto.

Art. 5

Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

- all'Università: Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico – Ufficio Fund Raising e Progetti – Settore Convenzioni e Centri Interuniversitari; e-mail: convenzioni@uniroma1.it
- al CNEL: Dipartimento del Programma; e-mail: segreteria.generale@cnel.it

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Art. 6

Durata e recesso

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha una durata di 3 (tre) anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Resta inteso che anche prima della scadenza stabilita, ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 7
Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo.

Art. 8
Registrazione e spese

Il presente Accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e le spese relative all'imposta di bollo sono a carico dell'Azienda. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.


Art. 9
Disposizioni finali

Il presente accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Il Presidente


Tiziano Treu



Sapienza Università di Roma

Il Rettore

Eugenio Gaudio



Roma,